Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — **Roma - Lunedì, 25 febbraio 1929 - Anno VII** — **Numero 47**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 721.

LEGGE 7 gennaio 1929, n. 161.
Conversione in legge del R. decreto-legge 18 ottobre 1927, n. 2058, concernente disposizioni relative alle opere necessarie per l'alimentazione idrica di alcuni Comuni del Lazio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 18 ottobre 1927, n. 2058, concernente disposizioni relative alle opere necessarie per l'alimentazione idrica di alcuni Comuni del Lazio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 722.

LEGGE 14 gennaio 1929, n. 159.

Provvedimenti per eliminare l'arretrato nelle volture catastali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per il rilascio da parte degli uffici distrettuali delle imposte di ogni copia, certificato od estratto al quale non siano applicabili i diritti stabiliti dal titolo II della tariffa annessa al decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705, è dovuto un diritto fisso di lire una per la prima pagina e di centesimi 25 per le seguenti.

Questo diritto viene, con le norme che saranno stabilite nel regolamento, riscosso dagli uffici predetti ed è devoluto al personale degli uffici stessi.

Ferme le esenzioni previste dal regolamento 24 marzo 1907, n. 237, continueranno inoltre ad essere rilasciati in esenzione da ogni diritto i certificati richiesti per conseguire l'esenzione da tasse scolastiche o l'assegnazione di borse di studio, i certificati per uso elettorale ed in genere i certificati per dimostrare lo stato economico del richiedente al fine di essere ammesso a fruire di opere di beneficenza.

Art. 2.

All'art. 2 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 18, è sostituito il seguente:

« Sono stabiliti:

a) un diritto di scritturazione del sessanta per cento sul diritto graduale di cui al titolo I della tariffa allegata al R. decreto 7 gennaio 1923, n. 18;

b) un diritto fisso di lire una per la prima pagina e di centesimi 25 per le pagine successive dei certificati, delle copie (escluse quelle di mappa) e degli estratti catastali contemplati dal titolo II della tariffa, annessa al decreto-legge 13 aprile 1919, n. 705, quando essi certificati, copie ed estratti si rilascino a pagamento.

« I diritti di cui al presente articolo saranno riscossi dagli uffici del registro contemporaneamente agli altri diritti fissati dalla tariffa, e saranno versati nella Cassa dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

« Al medesimo capitolo del bilancio sarà imputata anche la quota dei diritti catastali devoluta al personale degli uffici distrettuali delle imposte ai sensi dell'art. 3 del citato decreto-legge 13 aprile 1919, n. 705 ».

Art. 3.

All'art. 3 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 18, è sostituito il seguente:

« In corrispondenza al capitolo del bilancio dell'entrata indicato al precedente articolo sarà istituito un altro capitolo nel bilancio della spesa dello stesso Ministero per il pagamento al personale degli uffici distrettuali delle imposte:

a) di lire tre per ogni voltura catastale effettivamente eseguita, calcolata coi criteri della legge 4 luglio 1897, numero 276;

b) di lire una per la prima pagina e centesimi 25 per le successive dei certificati, copie (escluse quelle di mappa) ed estratti catastali che si rilasciano a pagamento;

c) del terzo dei diritti liquidati in misura tripla dell'ordinaria sui certificati, copie (escluse quelle di mappa) ed estratti richiesti con urgenza ».

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare le vigenti disposizioni legislative riguardanti i diritti catastali contenute nel decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, numero 705, nel R. decreto 7 gennaio 1923, n. 18, nel R. decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2102, e nel presente decreto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 723.

LEGGE 3 gennaio 1929, n. 160.

Approvazione del contratto portante cessione in proprietà dal Governatorato di Roma al Demanio dello Stato, per uso militare, del terreno detto della « Farnesina » e cessione in uso dallo stesso Governatorato di Roma al Demanio dello Stato, anche per uso militare, del terreno sito alla « Flaminia » già adibito ad Ippodromo dei Parioli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' approvato e reso esecutorio il contratto stipulato a rogito Pietro Vannisanti, Regio notaio in Roma, il 5 maggio 1928 - Anno VI, portante cessione in proprietà dal Governatorato di Roma al Demanio dello Stato, per uso militare, del terreno detto della « Farnesina » e cessione in uso dal-

lo stesso Governatorato di Roma al Demanio dello Stato, anche per uso militare, del terreno sito alla « Flaminia » già adibito ad Ippodromo dei Parioli.

Art. 2.

Il contratto di cui al precedente articolo e tutti gli atti da esso dipendenti saranno esenti da spese e tasse di qualsiasi natura ed a chiunque delle parti contraenti esse facciano carico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 724.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1929, n. 168.

Trattamento del personale ferro-tramviario esonerato senza diritto a pensione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visto il R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311;

Visto il R. decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1237;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di consentire la restituzione dei contributi di previdenza versati alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali a favore degli agenti dei pubblici servizi di trasporto in concessione, i quali cessino dal servizio senza aver conseguito diritto a pensione;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Capo del Governo, Ministro per l'interno, e col Ministro per l'economia nazionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli agenti delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna esercitate dall'industria privata, da Provincie, da Comuni, i quali cessino dal servizio senza aver conseguito diritto a pensione, a termini del regolamento 30 settembre 1920, n. 1538, e del R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, hanno diritto alla restituzione dei contributi di previdenza, entro i limiti di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1237.

Le domande per la restituzione di tali contributi di previdenza dovranno essere presentate dagli interessati alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali od alle Casse speciali di previdenza, entro il termine di sei mesi dalla data della cessazione dal servizio.

Il termine di cui sopra decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto per coloro che abbiano già cessato dal servizio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge; il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 162. — FERZI.

Numero di pubblicazione 725.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1929, n. 167.

Proroga delle disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 del R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, circa il trattamento di quiescenza del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in concessione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare fino alla emanazione di nuove norme le disposizioni vigenti per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, per il collocamento a riposo degli agenti delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna esercitate dall'industria privata, da Provincie e da Comuni, iscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le disposizioni degli articoli 9 e 10 del R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, relative al collocamento a riposo, durante il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna esercitate dall'industria privata, da Provincie e da Comuni, iscritto alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, sono prorogate fino all'emanazione ed entrata in vigore di nuove norme per la previdenza del personale predetto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge; il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 161. — FERZI.

Numero di pubblicazione 726.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1929, n. 165.

Aumento del contributo dello Stato per le spese d'impianto della « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1463;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di assicurare all'Ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale » i fondi occorrenti per portare al termine i lavori di costruzione e di attrezzamento dell'Istituto sperimentale navale medesimo, in guisa che possa corrispondere alle maggiori esigenze della tecnica;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il contributo dello Stato per le spese di impianto della « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale » di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1463, è aumentato di L. 1,500,000.
Tale maggior onere graverà sul capitolo 64 del bilancio passivo del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio 1928-29.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, *foglio* 159. — FERZI.

Numero di pubblicazione 727.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 gennaio 1929, n. 169.

Aumento dell'aliquota degli appuntati dei carabinieri Reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437, e successive modificazioni;
Visto il regolamento di disciplina militare;
Visto il R. decreto 17 febbraio 1907, n. 141, relativo al matrimonio dei militari di truppa;
Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2379, sul matrimonio dei sottufficiali del Regio esercito e degli appuntati dei carabinieri Reali, convertito nella legge 21 agosto 1922, n. 1264;
Visto il R. decreto 19 aprile 1923, n. 986, relativo al matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito e della Regia marina;
Visto il R. decreto 30 settembre 1926, n. 1764, riguardante il matrimonio degli appuntati dei carabinieri Reali;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di elevare l'aliquota degli appuntati dei carabinieri Reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra e per l'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'aliquota degli appuntati dei carabinieri Reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio, ai sensi delle disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2379, è elevata a due quinti del numero degli appuntati stabilito dall'organico.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, *foglio* 164. — FERZI.

Numero di pubblicazione 728.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1929, n. 166.

Ordinamento delle maestranze portuali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, che contiene norme per la disciplina del lavoro nei porti del Regno;
Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;
Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2162, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1461, che detta norme complementari per la disciplina del lavoro nei porti del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere al riordinamento delle maestranze portuali;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per l'economia nazionale e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I lavoratori adibiti nei porti, rade e spiaggie del Regno alle operazioni di sbarco, imbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci saranno raggruppati in Compagnie, in rapporto alle diverse specialità del lavoro cui attendono, con provvedimento dell'autorità preposta alla disciplina del lavoro dove questa autorità non dipenda dalla Capitaneria di porto, o con provvedimento del direttore marittimo per le altre località. Il provvedimento sarà reso di pubblica ragione mediante notizia inserita nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Nelle località dove il Ministro per le comunicazioni ne ravvisi la convenienza, più categorie di lavoratori potranno essere riunite in una sola Compagnia.

Art. 2.

Le Compagnie costituite a norma del precedente articolo avranno capacità giuridica limitatamente agli atti necessari per compiere le operazioni di cui allo stesso articolo.

Art. 3.

Ad ogni Compagnia sarà preposto un console.
Nei casi in cui l'autorità preposta alla disciplina del lavoro ne ravvisi la necessità, potranno essere nominati uno o più vice consoli.

Art. 4.

L'autorità preposta alla disciplina del lavoro nominerà alle funzioni di console e di vice console le persone designate dal competente Sindacato dei lavoratori portuali, che riterrà idonee.
I consoli e vice consoli dovranno essere iscritti al Sindacato; essi inoltre dovranno appartenere alla Compagnia, salvo casi eccezionali riservati alla cognizione del Ministero delle comunicazioni, che provvederà sentita la Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna.
L'autorità suddetta potrà revocare i consoli e i vice consoli nei casi e con le forme che saranno determinati nelle norme di attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Il console ha la rappresentanza della Compagnia.
Egli cura l'esecuzione degli ordini dell'autorità preposta alla disciplina del lavoro, relativi alla divisione delle Compagnie in gruppi, alla distribuzione dei lavoratori in squadre, al loro avvicendamento e al loro avviamento al lavoro.
Provvede inoltre alla gestione del patrimonio e dei proventi del lavoro della rispettiva Compagnia, sotto la vigilanza dell'autorità suddetta, e a tenore dei regolamenti interni da questa approvati, sentito il competente Sindacato dei lavoratori portuali.

Art. 6.

Il console sarà coadiuvato da un Collegio di fiduciari, in un numero da stabilirsi nelle norme di attuazione, scelti dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro fra un numero doppio di candidati, appartenenti alla Compagnia, designati dal competente Sindacato dei lavoratori portuali.

Art. 7.

Appositi revisori, designati dal competente Sindacato dei lavoratori portuali, procederanno all'esame del bilancio annuale delle Compagnie e all'esercizio dei poteri normali di revisione da stabilirsi nelle norme di attuazione.
Il risultato dell'esame sarà comunicato all'autorità preposta alla disciplina del lavoro.

Art. 8.

Fermi restando i poteri di controllo demandati all'autorità preposta alla disciplina del lavoro, il Sindacato dei lavoratori portuali avrà facoltà di sorvegliare le attività svolte dalla Compagnia, riferendone all'autorità suddetta.

Art. 9.

Non sarà riconosciuta nè ammessa a compiere nei porti, rade e spiaggie del Regno le operazioni di cui all'art. 1 alcuna organizzazione di lavoratori diversa da quella costituita secondo il presente decreto.

Art. 10.

Il patrimonio delle associazioni dei lavoratori portuali, esistente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, spetta alle Compagnie alle quali siano stati aggregati i rispettivi soci, e a tale effetto sarà compilato il bilancio delle attività e delle passività di ciascuna delle associazioni suddette.
Nel caso in cui una Compagnia risulti composta di membri provenienti da più associazioni e che il valore delle quote individuali, calcolate in rapporto al bilancio di cui al precedente comma, sia differente, coloro cui spetti quota di minor valore dovranno integrarla fino a raggiungere il valore della quota maggiore mediante ritenute rateali sui loro salari.
Il soco di un'associazione di lavoratori, che per qualsiasi motivo non passasse a far parte di una Compagnia, avrà diritto al pagamento del valore della propria quota.
Al membro della Compagnia, che cesserà di farne parte, o ai suoi eredi sarà corrisposto il valore di una quota individuale dell'attivo sociale calcolata in rapporto al bilancio dell'esercizio in corso.

Art. 11.

I contratti speciali, antecedentemente stipulati dalle associazioni di cui al precedente articolo, resteranno in vigore, fino alla loro scadenza, in confronto delle corrispondenti Compagnie.

Art. 12.

Il Ministro per le comunicazioni, di concerto con quelli per le corporazioni e per l'economia nazionale, determinerà le norme per l'attuazione del presente decreto.

Art. 13.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 160. — FERZI.

Numero di pubblicazione 729.

REGIO DECRETO 14 gennaio 1929, n. 108.

Trasferimento del capoluogo del comune di Endine-Gaiano alla località Endine Bassa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Visto il R. decreto 7 giugno 1928, n. 1519, con cui i comuni di Endine, Pian Gaiano e Ranzanico sono stati riuniti in unico Comune denominato « Endine-Gaiano », con capoluogo nella località « Casotto di Ranzanico »;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il capoluogo del comune di Endine-Gaiano è trasferito alla località Endine Bassa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 79. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 730.

REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. 109.

Riunione dei comuni di Pratovecchio e Stia in un unico Comune denominato « Pratovecchio Stia ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Pratovecchio e di Stia sono riuniti in unico Comune denominato « Pratovecchio Stia » con la sede municipale nei pressi della stazione ferroviaria omonima.
Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Arezzo, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 80. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 731.

REGIO DECRETO 13 dicembre 1928, n. 3417.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Barzanica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 13 maggio 1928-VI, n. 1180, in virtù del quale il comune di Barzanica è stato soppresso ed il relativo territorio aggregato a quello di Annicco;
Vista la deliberazione in data 7 luglio 1928 del podestà di Annicco tendente ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Barzanica;
Visto il rapporto in data 27 luglio 1928 del presidente della sezione di Corte d'appello di Brescia, il quale, su conforme parere di quell'avvocato generale, esprime avviso favorevole alla soppressione di detto ufficio;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Barzanica è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 110. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 732.

REGIO DECRETO 13 dicembre 1928, n. 3407.

Autorizzazione al comune di Cotrone a modificare la propria denominazione in quella di « Crotone ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta l'istanza 1° ottobre 1928, con cui il podestà di Cotrone, in esecuzione della propria deliberazione 2 maggio 1928, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in quella di Crotone;

Veduto il parere favorevole espresso dal commissario per la straordinaria amministrazione della provincia di Catanzaro con la deliberazione 3 luglio 1928, adottata con i poteri del Consiglio;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Cotrone, in provincia di Catanzaro, è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di « Crotone ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 97. — SIROVICH.

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1929.

Approvazione delle norme per l'ordinamento della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO PER L'ECONAMIA NAZIONALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge con la legge 5 luglio 1928, n. 1760;

Veduto l'art. 30 dello statuto del Banco di Sicilia, approvato con il R. decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2211;

Decreta:

Sono approvate le norme per l'ordinamento della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, nel testo allegato al presente decreto e composto di diciotto articoli.

Roma, addì 6 febbraio 1929 - Anno VII

Il Ministro per l'economia nazionale: MARTELLI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Norme per l'ordinamento della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia.

I. — *Funzioni e mezzi finanziari.*

Art. 1.

La Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia è autorizzata a compiere le operazioni previste dagli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e sue eventuali modificazioni, ed è inoltre incaricata, ai termini dell'art. 14 del decreto stesso, di coordinare, indirizzare ed integrare in Sicilia l'azione creditizia degli enti ed istituti locali a favore dell'agricoltura.

Art. 2.

La Sezione dispone dei seguenti mezzi patrimoniali, i quali costituiscono presso il Banco, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 28 del R. decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2211, un fondo di riserva speciale vincolato all'efficace esercizio del servizio di credito agrario e destinato a fronteggiare le relative perdite eventuali:

a) L. 9,751,712.36, costituenti, quanto a L. 7,053,157.64 consistenza al 31 ottobre 1920 e quanto a L. 2,698,554.72 successivi aumenti dei patrimoni delle cessate Casse provinciali di credito agrario della Sicilia, trasferiti alla Sezione in forza del R. decreto 7 giugno 1920, n. 775.

Saranno portati ad ulteriore incremento di questo fondo i contributi tuttavia dovuti ai sensi del R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 283;

b) L. 10,000,000, rappresentanti il conferimento fatto dallo Stato, ai termini del citato decreto, a titolo di speciale contributo senza interessi e da restituirsi dal Banco al Tesoro ai termini del R. decreto-legge 5 dicembre 1928, numero 2640;

c) L. 520,123.88, nascenti da quote di utili netti dal Banco assegnate alla Sezione;

d) L. 50,000,000, dipendenti dall'assegnazione di parte della massa di rispetto del Banco fatta con decreto del Ministro per le finanze del 28 febbraio 1928 ai termini del penultimo capoverso dell'art. 28 del R. decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2211.

Di questa somma L. 30,000,000 rappresentano la partecipazione dal Banco assunta nella formazione del capitale del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento e saranno assegnate gradualmente in rapporto ai versamenti via via dovuti al Consorzio;

e) L. 1,527,580.54, per riserva ordinaria formata con gli utili netti accantonati dalla Sezione stessa sino al 30 settembre 1928.

Art. 3.

Sono inoltre a disposizione, per le operazioni di credito agrario che il Banco è autorizzato a compiere attraverso la Sezione, i seguenti mezzi:

a) sino a tre decimi dei depositi a risparmio raccolti dal Banco stesso attraverso la relativa sua speciale Sezione;

b) sino a 50,000,000 di ulteriori disponibilità, le quali saranno assicurate dallo stesso Banco, in caso di bisogno, con dirette somministrazioni di fondi ovvero mediante risconto di portafoglio presso l'Istituto di emissione.

II. — *Amministrazione e rappresentanza.*

Art. 4.

La Sezione, in quanto le presenti norme non dispongano diversamente, è amministrata dagli stessi organi del Banco.

Il Banco provvede a tenere distinte da quelle proprie dell'azienda bancaria e delle altre sue Sezioni le operazioni attive e passive e le rendite e spese relative al servizio di credito agrario.

Art. 5.

Spetta al Consiglio di amministrazione del Banco di dettare le norme regolamentari per il funzionamento interno della Sezione, di formarne il bilancio annuale e di adottare tutti i provvedimenti relativi al servizio di credito agrario rientranti nelle facoltà di cui ai nn. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 dell'art. 18 dello statuto del Banco, approvato con R. decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2211.

Art. 6.

Il direttore generale del Banco rappresenta la Sezione di credito agrario di fronte ai terzi, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e delle disposizioni in vigore, propone al Consiglio la nomina del direttore della Sezione e destina gli impiegati addetti allo speciale servizio, vista le situazioni e il bilancio e provvede a quant'altro non sia riservato ad altri organi ai termini delle presenti norme.

Art. 7.

La Sezione avrà una Direzione centrale con gli uffici necessari allo svolgimento della sua attività, nel numero e con le attribuzioni determinate dal Consiglio.

Art. 8.

Il direttore della Sezione, alla immediata dipendenza del direttore generale del Banco, esegue e fa eseguire le disposizioni in vigore e le deliberazioni del Consiglio, provvede a quant'altro occorre per lo svolgimento del servizio, è segretario del Consiglio di amministrazione del Banco per gli affari di credito agrario, firma le situazioni e il bilancio, ed assume, per delega del direttore generale, la firma della corrispondenza.

Nei casi di assenza o di impedimento è sostituito dal funzionario designato dal direttore generale.

III. — *Organi speciali.*

Art. 9.

E' istituito presso la Sezione un Comitato centrale del credito, presieduto dal direttore generale del Banco, o, per sua delegazione, dal direttore della Sezione, e composto di cinque membri nominati dal Consiglio di amministrazione del Banco su proposta del direttore generale, osservando le disposizioni del 2° comma dell'art. 18 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, fra i più provetti agricoltori e tecnici agricoli della Sicilia.

I componenti della Commissione, ad eccezione del presidente, durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Quando presiede il direttore generale del Banco il direttore della Sezione prende parte alle riunioni con voto consultivo.

Art. 10.

Il Comitato centrale del credito:

a) determina i criteri di distribuzione del credito agrario e propone al Consiglio di amministrazione le speciali norme da emanare all'uopo;

b) dà parere sulle questioni di massima e sulla interpretazione delle leggi e decreti in materia di credito agrario;

c) delibera la concessione dei prestiti e mutui a norma del seguente art. 12.

Art. 11.

Presso le sedi e filiali siciliane del Banco designate dal Consiglio di amministrazione sono istituiti:

a) un ufficio della Sezione, cui è preposto un funzionario di grado non inferiore a capo di ufficio e del quale potranno essere chiamati a far parte tecnici agricoli e impiegati amministrativi e contabili della qualità e nel numero ritenuto necessario per lo svolgimento delle operazioni di credito agrario;

b) una speciale Commissione di sconto, presieduta dal direttore della sede o filiale e composta del dirigente la locale Cattedra di agricoltura o del suo sostituto e di un commissario scelto a turno in una lista di sei agricoltori provetti o tecnici agricoli formata dalla Commissione centrale del credito.

Segretario-relatore della Commissione è il funzionario proposto dall'ufficio locale della Sezione.

Art. 12.

Le attribuzioni e i limiti di competenza del Comitato centrale e delle Commissioni locali sono stabiliti e variati con deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 13.

I componenti il Comitato centrale e le Commissioni locali non possono partecipare alle sedute nelle quali debbasi deliberare o dare parere su operazioni richieste da privati con i quali essi abbiano rapporti di parentela, di affinità o di interessi, ovvero da società od enti di cui essi facciano, a qualunque titolo, parte.

Art. 14.

I preposti agli stabilimenti del Banco in Sicilia rappresentano, nelle rispettive sfere di azione, la Sezione di fronte ai terzi per le operazioni che riguardano aziende agricole site nel territorio di loro pertinenza.

Il funzionario preposto all'ufficio di credito agrario è responsabile del normale andamento del servizio e della regolarità sostanziale e formale delle operazioni.

Art. 15.

Per il servizio della Sezione il Banco si avvale, in quanto possibile, del personale e degli uffici propri, ma può assumere, in quanto occorra, per conto esclusivo della Sezione stessa, personale tecnico, amministrativo, contabile, d'ordine e di servizio, di cui spetta al Consiglio di amministrazione determinare i requisiti, le mansioni e gli emolumenti.

IV. — *Bilancio ed utili.*

Art. 16.

Saranno dal Banco imputate direttamente alla Sezione tutte le spese che esclusivamente riguardano la Sezione stessa; mentre, a titolo di contributo alle spese generali di amministrazione comprensivo del compenso per il servizio di cassa e per la prestazione d'opera del personale che attende

parzialmente al credito agrario, sarà posta a carico della Sezione stessa una somma mensile a calcolo da fissarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione del Banco con l'approvazione dei Ministeri dell'economia nazionale e delle finanze.

Art. 17.

Gli utili netti annuali, previa deduzione eventuale del 30 per cento di cui al comma seguente, sono portati ad aumento della riserva ordinaria di cui alla lettera *e*) dell'articolo 2 delle presenti norme.

E' in facoltà del Consiglio di amministrazione di comprendere fra le spese dell'esercizio, quando i risultati del bilancio predisposto lo consentano, una somma non eccedente il 20 per cento dell'utile netto per destinarla a premi di rendimento al personale e ad opere di previdenza ed assistenza in favore del personale stesso, nonchè altra somma non eccedente il 10 per cento per premi e sussidi alle istituzioni che svolgono nell'Isola opera proficua per l'agricoltura.

V. — *Disposizioni varie.*

Art. 18.

Ove la Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia cessi di esercitare l'ufficio di Istituto regionale di credito agrario ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 14 del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e sue eventuali modificazioni, sarà provveduto con speciale disposizione legislativa promossa dal Ministro per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze alla eventuale diversa destinazione dei fondi provenienti dalle cessate Casse provinciali di credito agrario della Sicilia, ai quali spetterà in tal caso una proporzionale quota della riserva ordinaria di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2.

(529)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1929.

Riconoscimento del Fascio di Compiobbi ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 30 ottobre 1928-VII, con la quale il segretario del Fascio di Compiobbi (Firenze) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Compiobbi la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1929 - Anno VII
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 266. — SABBATINI.

(533)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1929.

Riconoscimento del Fascio di Lodi Vecchio ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 15 ottobre 1928-VI, con la quale il segretario del Fascio di Lodi Vecchio (Milano) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Lodi Vecchio la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 gennaio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1929 - Anno VII
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 261. — SABBATINI.

(534)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1929.

Riconoscimento del Fascio di Anghiari ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Anghiari (Arezzo) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto

ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Anghiari la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1929 - Anno VII
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 265. — SABBATINI.

(535)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1929.

Riconoscimento del Fascio di Bertinoro ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 26 ottobre 1928-VI, con la quale il segretario del Fascio di Bertinoro (Forlì) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Bertinoro la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 gennaio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1929 - Anno VII
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 263. — SABBATINI.

(536)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1929.

Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Pisa ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 22 dicembre 1928-VII, con la quale il segretario della Federazione provinciale fascista di Pisa chiede che la Federazione stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta alla Federazione provinciale fascista di Pisa la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1929 - Anno VII
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 264. — SABBATINI.

(537)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1929.

Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Viterbo ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la nota 4 gennaio 1929-VII, n. 1883, della Prefettura di Viterbo relativa alla richiesta del segretario di quella Federazione provinciale fascista affinchè la Federazione stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta alla Federazione provinciale fascista di Viterbo la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio

e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1929 - Anno VII
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 262. — SABBATINI.

(538)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1929.

Approvazione della nomina del presidente della Federazione provinciale dei commercianti di Siracusa.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista dei commercianti, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1803;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del cav. Lorenzo Toscano a presidente della dipendente Federazione provinciale di Siracusa;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del cav. Lorenzo Toscano a presidente della Federazione provinciale dei commercianti di Siracusa.

Roma, addì 18 febbraio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(539)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1929.

Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Verona.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del cav. Luigi Turco a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Verona;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del cav. Luigi Turco a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Verona.

Roma, addì 18 febbraio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(540)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1929.

Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Aosta.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del conte Alberto D'Harcourt a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Aosta;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del conte Alberto D'Harcourt a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Aosta.

Roma, addì 18 febbraio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(541)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1929.

Scioglimento del Consiglio direttivo dell'Associazione nazionale fra le Casse rurali ed enti ausiliari e nomina del commissario straordinario.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 8, comma 3°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Sulla proposta della Confederazione generale bancaria fascista;

Di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

E' sciolto il Consiglio direttivo dell'Associazione nazionale fra le Casse rurali agrarie ed enti ausiliari aderente alla Confederazione generale bancaria fascista.

I membri del summenzionato Consiglio direttivo s'intendono decaduti dalla rispettiva carica anche se investiti di funzioni direttive amministrative.

Il sig. avv. Giuseppe Miceli Cirincione è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Associazione predetta fino alla ricostituzione della Amministrazione ordinaria.

La Confederazione generale bancaria fascista è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 gennaio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

(532)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1929.

Norme per il prelevamento del sangue nei pubblici macelli dagli Istituti autorizzati alla produzione di sieri, vaccini e prodotti affini.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Veduto il regolamento per l'esecuzione della legge sulla fabbricazione e vendita dei sieri, vaccini, virus, tossine e prodotti affini, approvato con R. decreto 18 giugno 1905, n. 407;

Veduto il R. decreto 7 agosto 1925, n. 1732, convertito nella legge 9 gennaio 1927, n. 876, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Veduto il regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R. decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;

Veduto il decreto Ministeriale 24 novembre 1928 che vieta nei mattatoi qualsiasi manipolazione e prelevamento del sangue degli animali macellati a scopo di trarne elementi e sostanze da adibirsi alla « diretta preparazione » di prodotti medicinali;

Considerata la necessità:

1° di dare rigorosa disciplina al prelevamento del sangue dai mattatoi fatto per usi diversi da quello indicato nella precedente disposizione;

2° di consentire che animali precedentemente sottoposti a speciali trattamenti in Istituti autorizzati per la produzione dei sieri, vaccini e prodotti affini possano essere abbattuti mediante salasso « in bianco » nei pubblici macelli;

Decreta:

I. — Il prelevamento del sangue nei pubblici macelli per usi diversi da quello contemplato nel decreto Ministeriale 24 novembre 1928, è subordinato a speciale autorizzazione da rilasciarsi dal prefetto su motivata domanda dell'interessato, il quale dovrà indicare:

a) la sede dello stabilimento in cui il sangue verrà lavorato;

b) lo scopo per cui si richiede il prelevamento del sangue;

c) il presunto quantitativo di sangue che intende prelevare settimanalmente.

L'autorizzazione prefettizia verrà accordata dopo eseguiti gli accertamenti necessari.

II. — Gli Istituti autorizzati alla produzione, a scopo di vendita, di sieri, vaccini e prodotti affini potranno, a seguito di regolare autorizzazione del prefetto, procedere sui propri animali precedentemente sottoposti a speciali trattamenti, allo abbattimento mediante salasso « in bianco » e raccolta del relativo sangue nel pubblico macello della città sede dell'Istituto, a condizione:

a) che l'Istituto interessato ottenga dall'autorità comunale, a condizioni da convenirsi fra le due parti, la cessione in uso, nel pubblico macello, di un adatto locale da servire esclusivamente a tale scopo e che provveda alla adeguata sistemazione di esso, affinchè corrisponda a tutte le esigenze delle operazioni che vi si devono eseguire. I requisiti di ambiente e di attrezzamento necessari dovranno accertarsi a norma delle disposizioni stabilite dalla legge e dal regolamento sui sieri, vaccini e prodotti affini;

b) che le operazioni stesse avvengano sotto il diretto controllo del direttore del macello o di altro veterinario appositamente da lui delegato. Nei giorni di venerdì e di sabato, ed in tutti gli altri in cui si verifichi considerevole afflusso di animali al macello, le operazioni dovranno effettuarsi in ore diverse da quelle in cui ha luogo la normale macellazione;

c) che di ogni salasso compiuto sia redatto dal direttore del macello, o da chi in sua vece, regolare verbale in triplice copia, nel quale siano indicati: la specie a cui apparteneva l'animale salassato, il trattamento cui era stato sottoposto, il quantitativo di sangue ottenuto.

Un esemplare di detto verbale sarà rimesso alla Prefettura, uno rimarrà alla Direzione del mattatoio, il terzo sarà consegnato all'Istituto interessato.

S. E. il Governatore di Roma, S. E. l'Alto Commissario di Napoli, e le LL. EE. i Prefetti del Regno sono incaricati della esecuzione del presente decreto che entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 febbraio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BIANCHI.

(525)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Cessazione di notaro dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2 della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto 11 febbraio 1929, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Caminito Gaspare Angelo, residente nel comune di Catania, stesso distretto notarile, è stato dispensato dall'ufficio, per limite d'età, con effetto dal 15 marzo 1929, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, 21 febbraio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: TUFAROLI.

(544)

BANCA

Capitale nominale L. 500,000,000

Situazione al 31

ATTIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 20 gennaio 1929 — (migliaia di lire)
Oro in cassa . . . . L.		5,052,071,342.76	+ 89
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero.	L. 4,107,632,949.96		— 134,743
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere	» 1,635,700,645.18		+ 6
		5,743,333,595.14	— 134,737
Riserva totale . . . . . L.		10,795,404,937.90	— 134,648
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1,836,187,265.07	—
Cassa . . . . »		170,037,606.67	+ 28,834
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		3,581,040,663.20	— 41,952
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		5,406,089.03	+ 1,383
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie	L. 1,219,874,730.13		
Anticipazioni: su sete e bozzoli	» 8,742,446.15		
		1,228,617,176.28	+ 116,521
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . . L.		1,041,761,602.38	+ 66
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . .	L. 77,864,717,46		+ 20,090
altri	» 75,777,292.83		+ 4,683
		153,642,010,29	+ 24,773
Credito di interessi per conto dell'Istituto di liquidazioni . . . . L.		334,231,055.81	—
Azionisti a saldo azioni . . . . »		200,000,000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . »		140,508,110.12	— 40
Istituto di liquidazioni . . . . »		1,102,763,197.14	—
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario	L. 30,000,000 —		—
Impiego della riserva straordinaria	» 32,485,000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti	» 53,100,537,29		—
Impiego fondo pensioni	» 181,392,058.60		— 3,456
Debitori diversi	» 439,655,043.89		+ 41,136
		736,632,639.78	+ 37,680
Spese . . . . L.		8,890,134.24	+ 6,313
L.		21,335,122,487.91	—
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		29,416,191,210.96	+ 1,165,796
L.		50,751,313,698.87	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		183,355,373,07	— 143
TOTALE GENERALE . . L.		50,934,669,071.94	+ 1,204,583

Saggio normale dello sconto 6 per cento (dal 7 gennaio 1929).

Il governatore: STRINGHER.

(7858)

D'ITALIA

- Versato L. 300,000,000

gennaio 1929 (VII)

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 20 gennaio 1929 — (migliaia di lire)	
Circolazione dei biglietti . . . . . L.		16,589,517,000 —	+	125,435
Vaglia cambiari e assegni della Banca . . . . . »		534,578,373.86	+	83,953
Depositi in conto corrente fruttifero . . . . . »		1,914,939,550.57	—	45,833
Conto corrente del Regio tesoro . . . . . »		300,000,000 —		—
L.		19,339,034,924.43	+	163,555
Capitale . . . . . L.		500,000,000 —		—
Massa di rispetto . . . . . »		100,000,000 —		—
Riserva straordinaria . . . . . »		32,500,000 —		—
Conti correnti passivi . . . . . »		40,700,754 —	+	18,799
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato . . . . . »		423,509,986.84	—	140,753
Conto corrente del Regio tesoro (accantonamento interessi all'Istituto di liquidazioni) »		80,000,000 —	+	20,000
Partite varie:				
Riserva speciale azionisti . . . . . L.	52,812,753.13			—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici »	46,000,000 —			—
Creditori diversi . . . . . »	606,334,550.22		—	29,295
		705,147,303.35	—	29,295
Rendite . . . . . L.		56,863,081,88	+	6,626
Utili netti dell'esercizio precedente . . . . . L.		57,366,437.41		—
L.		21,335,122,487,91		—
Depositanti . . . . . »		29,416,191,210.96	+	1,165,796
L.		50,751,313,698.87		—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . »		183,355,373.07	—	143
TOTALE GENERALE . . L.		50,934,669,071.94	+	1,204,583

Rapporto della riserva (10.795.404.937,90) ai debiti (19.339.034.924,43) da coprire 55.82 %.

p. *Il ragioniere generale*: G. ROSAI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 45.

Media dei cambi e delle rendite

del 22 febbraio 1929 - Anno VII

Francia	74.54	Belgrado	33.60
Svizzera	367.03	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.615	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.645	Norvegia	5.10
Spagna	294.95	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.652	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.532	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.685	Danimarca	5.10
Praga	56.65		
Romania	11.45	Rendita 3.50 %	71.25
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	66.50
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	44.825
New York	19.07	Consolidato 5 %	82.75
Dollaro Canadese	18.985		
Oro	367.96	Obbligazioni Venezie 3.50 %	75.125

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 286.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sotto indicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: Mod. X, n. 3863 — Data della ricevuta: 19 settembre 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria provinciale di Genova — Intestazione della ricevuta: Ramella Nicola fu Gio. Batta, domic. a Genova — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 21, consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1º gennaio 1927.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 16 febbraio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(512)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.